



Linee guida per l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ai ricercatori

D.R. Prot. n. 7812 del 6 giugno 2012 - Modifiche

D.R. Prot. n. n.5864 del 26 aprile 2011 - Emanazione

Articolo 1

1. I compiti didattici di un professore o ricercatore sono svolti prioritariamente presso la struttura competente. E' fortemente consigliata la concertazione fra strutture didattico/scientifiche diverse per l'ottimizzazione delle risorse di docenza, in modo da rendere possibile l'impegno di docenti in corsi di studio appartenenti a strutture diverse da quella/e di appartenenza dei docenti stessi.

Professori di prima e seconda fascia

Articolo 2

1. I compiti didattici istituzionali dei professori appartengono alle seguenti tipologie:
 1. lezioni, esercitazioni, laboratori, seminari nei corsi di laurea, laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato;
 2. precorsi, corsi di recupero e insegnamenti nei Percorsi di Eccellenza;
 3. relazione di tesi di laurea;
 4. ricevimento studenti, orientamento e tutorato;
 5. partecipazione a commissioni di esame;
 6. programmazione, coordinamento e organizzazione della didattica.
2. Per didattica frontale si intendono le attività elencate ai punti 1 e 2.

Articolo 3

1. I professori a tempo pieno sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti non meno di trecentocinquanta ore in regime di tempo pieno e non meno di duecento cinquanta ore in regime di tempo definito.

Articolo 4

1. L'impegno massimo orario di didattica frontale istituzionalmente attribuibile è pari a centoventi ore per i professori in regime di tempo pieno e ottanta per quelli in regime di tempo parziale. L'impegno didattico frontale di ciascun professore deve comprendere almeno sessanta ore svolte nell'ambito dei corsi di laurea e laurea magistrale. Gli impegni orari di cui al presente articolo sono suscettibili di specificazioni individuali in più o in meno, concordate con adeguata motivazione.

Articolo 5

1. Un professore può essere retribuito per attività didattica frontale solo in eccedenza rispetto all'impegno orario istituzionalmente attribuibile, di cui all'art. 4. Fanno eccezione le attività svolte in regime di convenzione. Ricercatori a tempo indeterminato

Articolo 6

1. I compiti didattici istituzionali dei ricercatori a tempo indeterminato appartengono alle seguenti tipologie:

1. relazione di tesi di laurea;
2. ricevimento studenti, orientamento e tutorato;
3. partecipazione a commissioni di esame;
4. programmazione, coordinamento e organizzazione della didattica;
5. didattica integrativa riferita ad attività curriculari nei corsi di laurea, laurea magistrale, specializzazione e dottorato;
6. didattica integrativa riferita ad attività extra-curricolari quali precorsi, corsi di recupero, insegnamenti per percorsi di eccellenza.

2. Le attività di cui al punto 5 devono svolgersi in supporto al docente del modulo/insegnamento ed in co-presenza dello stesso, nell'ambito di lezioni che richiedono, per motivi logistici o per una maggiore efficacia didattica, la contemporanea presenza di più docenti.

Articolo 7

1. I ricercatori a tempo indeterminato sono tenuti a riservare annualmente ai compiti didattici di cui all'art. 6 non più di trecentocinquanta ore in regime di tempo pieno e non più di duecento ore in regime di tempo definito.

Articolo 8

1. Ai ricercatori a tempo indeterminato possono essere affidati, con il loro consenso e fermo restando il loro inquadramento e trattamento giuridico ed economico, incarichi di docenza, anche parziale, per lo svolgimento di attività didattica frontale prevista dal programma didattico dei moduli o insegnamenti dei corsi di laurea, laurea magistrale, scuole di specializzazione e dottorato, nonché incarichi di docenza nell'ambito di attività extra-curricolari, quali precorsi, corsi di recupero e insegnamenti per percorsi di eccellenza. Tali attività includono lezioni, esercitazioni, seminari, lezioni monografiche e attività di laboratorio. Ad ogni ricercatore possono essere attribuiti al più due incarichi di docenza. A tale limite sono consentite deroghe per specifiche esigenze didattiche, adeguatamente motivate dalla struttura proponente al momento del conferimento degli incarichi eccedenti il limite stesso, fermo restando il consenso dell'interessato e quanto previsto dall'art. 9.

Articolo 9

1. L'impegno massimo orario per gli incarichi di cui all'art. 8 non può superare le sessanta ore. Ai soli fini di evitare un eccessivo frazionamento della docenza dei moduli/insegnamenti, tale impegno massimo può essere aumentato nell'ambito di un singolo incarico e fermo restando il consenso dell'affidatario.

Ricercatori a tempo determinato

Articolo 10

1. I ricercatori a tempo determinato sono tenuti a riservare annualmente a compiti di docenza quanto previsto dal relativo regolamento di Ateneo.